

DICHIARAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA SPETTANTI - D 23 2026 Ed.Gennaio 2026
(art. 33 Dlgs n.33 /2025)

Il/la sottoscritto/a

luogo di nascita	prov.	data di nascita	codice fiscale
domicilio fiscale (comune/prov/reg.) alla data del 1°gennaio 2026		domicilio fiscale (comune/prov/reg.) alla data di compilazione	
in qualità di perceptorre redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dalla Ditta/Committente: COOPERATIVA ZOE S.C.S.			

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver **diritto per l'anno 2026** alle seguenti detrazioni d'imposta (contrassegnare le caselle che interessano).

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (art. 13 c.1 e c.2 del TUIR)

SI NO 1) Dal _____ al _____

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 12 del TUIR)

SI NO **CONIUGE A CARICO** (art. 12, c.1, lett. a) e b)

Codice Fiscale _____ Cognome _____ Nome _____
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)
N.B.: Nella definizione di coniuge è da intendersi anche la persona unita civilmente ai sensi dell'art. 1 c.20 L.76/2016
dal 2) _____ al 3) _____

SI NO **FIGLI A CARICO DI ETA' PARI O SUPERIORE A 21 MA INFERIORE A 30 ANNI, anche di età pari o superiore a 30 anni se con disabilità accertata ex art. 3 L. 104/92.** (art. 12, c.1, lett. c)

N° figli a carico: _____

Codice Fiscale _____	Cognome _____	Nome _____
dal 2) _____	al 3) _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____	Cognome _____	Nome _____
dal 2) _____	al 3) _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____	Cognome _____	Nome _____
dal 2) _____	al 3) _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____	Cognome _____	Nome _____
dal 2) _____	al 3) _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____	Cognome _____	Nome _____
dal 2) _____	al 3) _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>

Nome _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Nome _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Nome _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Nome _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Nome _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Nome _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Nome _____	al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>

CONDIZIONE DI DICHIARANTE CON FIGLI A CARICO IN MANCANZA DELL'ALTRO GENITORE (art. 12, c. 1, lett. c)

SI NO **ASCENDENTI A CARICO, CONVIVENTI** (art. 12, c. 1, lett. d)

N° Ascendenti a carico, conviventi: _____

Codice Fiscale _____	Cognome _____	Nome _____
dal 2) _____	al 3) _____	altra percentuale _____ <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____	Cognome _____	Nome _____
dal 2) _____	al 3) _____	altra percentuale _____ <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____	Cognome _____	Nome _____
dal 2) _____	al 3) _____	altra percentuale _____ <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____	Cognome _____	Nome _____
dal 2) _____	al 3) _____	altra percentuale _____ <input type="checkbox"/>

1) L'eventuale richiesta di non attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente comporta il non riconoscimento dell'eventuale trattamento integrativo. In tale ipotesi il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto, se spettante, esplicitandone la richiesta barrando l'apposita casella posta nella sez. "ALTRE INFORMAZIONI".
2) I lavoratori nuovi assunti nell'anno, se hanno già usufruito delle detrazioni nel corso di precedenti rapporti di lavoro nell'anno indicheranno, di regola, come mese di decorrenza quello di assunzione.
In assenza di precedenti rapporti di lavoro, possono indicare come mese di decorrenza quello di insorgenza del diritto.
3) L'indicazione del mese di scadenza è necessaria in relazione ai soggetti per i quali sono cessate, nell'anno, le condizioni per il diritto alla detrazione d'imposta.

ALTRI INFORMAZIONI

<input type="checkbox"/>	ALTRI REDDITI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, ESCLUSI QUELLI DERIVANTI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ⁴⁾	_____ euro
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA PIU' ELEVATA DI QUELLA RISULTANTE IN SEDE DI CONGUAGLIO FISCALE (fine anno e/o fine rapporto)	_____ %
<input type="checkbox"/>	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E/O ASSIMILATI, PERCEPITI NEL CORSO DI PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO INTRATTENUTI NELL'ANNO E DEI QUALI CHIEDE DI TENERNE CONTO IN FASE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO. (Si impegna a consegnare il modello CU del/i precedente/i datore/i di lavoro entro i termini di legge)	
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE INTERAMENTE LE ALTRE DETRAZIONI PER REDDITO COMPLESSIVO FINO A 15.000 EURO IN MISURA NON INFERIORE A EURO 690 PER RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO E AD EURO 1.380 PER RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 13, C. 1, LETT. A DEL TUIR	
<input type="checkbox"/>	DICHIARA DI NON AVER GIA' FRUITO DELLA DETRAZIONE TFR ALLA CESSAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO NEL CORRENTE ANNO IMPOSTA	
<input type="checkbox"/>	PRIMA ISCRIZIONE A PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 1° GENNAIO 2007 (ai fini della deducibilità oltre il limite annuale di € 5.300 dei contributi versati a previdenza complementare)	
<input type="checkbox"/>	PRIMA ISCRIZIONE A PREVIDENZA OBBLIGATORIA SUCCESSIVAMENTE AL 1° GENNAIO 1996 (AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANNUO)	
<input type="checkbox"/>	DICHIARA DI RINUNCIARE ALL'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO (ART. 1 DL 3/2020)	
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO ANCHE IN CASO DI RICHIESTA DI NON ATTRIBUZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (ART. 1 DL 3/2020)	
<input type="checkbox"/>	NON RICHIEDE L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER REDDITI OLTRE € 15.000 MA ENTRO € 28.000 (ART. 1 DL 3/2020)	
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO SOLO IN SEDE DI CONGUAGLIO FISCALE (ART. 1 DL 3/2020)	
<input type="checkbox"/>	NON RICHIEDE L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA DI CUI ALL'ART.1 C.4 DELLA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024 (LDB 2025) AD ESEMPIO PERCHE' PRIVO DEI REQUISITI REDDITUALI RICHIESTI PER LA FRUIZIONE DI TALE BENEFICIO	
<input type="checkbox"/>	NON RICHIEDE L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE CUI ALL'ART.1 C.6 DELLA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024 (LDB 2025) AD ESEMPIO PERCHE' PRIVO DEI REQUISITI REDDITUALI RICHIESTI PER LA FRUIZIONE DI TALE BENEFICIO	
<input type="checkbox"/>	NON RICHIEDE L'APPLICAZIONE DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI PARI AL 5% (ART.1 C. 7 LDB 2026). OPZIONE VALIDA PER GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI CORRISPOSTI NEL 2026 PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO IN ATTUAZIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI SOTTOSCRITTI NEL 2024/ 2025/2026 E PER I TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE NON SUPERIORE A € 33.000 NELL'ANNO 2025.	
<input type="checkbox"/>	NON RICHIEDE L'APPLICAZIONE DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI PARI AL 1% (ART.1 C. 9 LDB 2026). OPZIONE VALIDA PER I PREMI DI PRODUTTIVITÀ CORRISPOSTI NEL 2026 ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO COMPLESSIVO DI €5.000.	
<input type="checkbox"/>	NON RICHIEDE L'APPLICAZIONE, PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2026, DI UN' IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI PARI AL 15% PER LE SOMME CORRISPOSTE, ENTRO IL LIMITE ANNUO DI €1.500, A TITOLO DI: A) MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO (AI SENSI DELL' ART. 1 C. 2 DLGS N.66/2003 E DEI CCNL); B) MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO PRESTATO NEI GIORNI FESTIVI E NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE, COME INDIVIDUATI DAI CCNL; C) INDENNITÀ DI TURNO E ULTERIORI EMOLUMENTI CONNESSI AL LAVORO A TURNI PREVISTI DAI CCNL. (ART.1 CC. 10-11 LDB 2026). OPZIONE VALIDA PER I TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE NON SUPERIORE, PER IL 2025, A €40.000.	
<input type="checkbox"/>	AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI AGEVOLAZIONI (ES. IMPOSTE SOSTITUTIVE SU PREMI DI PRODUTTIVITÀ LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO...) CHE L'IMPORTO TOTALE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PERCEPITO NEL 2025 È PARI A €_____	
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE L'APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE ATTESTANDO CHE L'IMPORTO DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CONSEGUITO NELL'ANNO 2025 NON È SUPERIORE A €40.000€, DISPOSIZIONE VALIDA SOLO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO- ALBERGHIERE (ART. 1 CC.18-21 LDB 2026).	

4) Eventuale indicazione ai fini dell'applicazione nella misura quanto più coincidente a quella definitiva delle detrazioni d'imposta.

Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute alla situazione dichiarata esonerando il datore di lavoro da ogni responsabilità.

Data _____

Firma del dichiarante _____

NOTE INFORMATIVE - D 23 2026

AVVERTENZA PER IL LAVORATORE IN CASO DI DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Tutti i dati e le informazioni riportate si riferiscono a quelle attualmente presenti negli archivi del datore di lavoro. La invitiamo a verificarne l'esattezza ed il permanere delle condizioni che danno diritto alle detrazioni d'imposta per l'anno 2026. In caso di corrispondenza dei predetti dati alla propria situazione, si prega di restituire il modulo apponendo solo la firma. In caso di discordanze o variazioni intervenute, apportare manualmente le necessarie rettifiche negli appositi spazi oppure compilare un nuovo modulo con la situazione aggiornata.

Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 13, c.1 e c.2 del TUIR)

La detrazione spetta, rapportata al periodo di lavoro, in misura decrescente al crescere del reddito complessivo del contribuente.

Reddito complessivo annuo (euro)	Detrazione (importo annuo)
fino a 15.000,00	1.955 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a Tempo Indeterminato e 1.380 euro per i rapporti di lavoro a Tempo Determinato.
da 15.000,01 a 28.000,00	1910 euro , aumentata del prodotto tra 1190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 13.000 euro. Formula: 1910+(1190* ((28.000-Reddito complessivo)/13.000))
da 28.000,01 a 50.000,00	1910 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. Formula: 1910*((50.000- Reddito complessivo)/22.000)

La detrazione è aumentata di € 65,00 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non ad € 35.000

Le detrazioni per "carichi di famiglia" (art. 12 del TUIR)

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano se le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (compreso quello assoggettato a cedolare secca sugli immobili), computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a euro 4.000. Le detrazioni spettano, differenziate per tipologia di detrazione, in misura decrescente al crescere del reddito complessivo del contribuente. Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui le medesime condizioni sono cessate, indipendentemente dal numero di giorni. ATTENZIONE: la circolare dell'AdE n. 4/E/2025 in riferimento alle detrazioni per i figli a carico ha precisato quanto segue: "Atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni".

Detrazione per coniuge a carico (art. 12, c.1, lett. a) e b) del TUIR / Unito-a civilmente a carico (art.1 c.20 Legge n.76/2016)

Reddito complessivo annuo (euro)	Detrazione (importo annuo)
fino a 15.000,00	800 euro , diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra il reddito complessivo e 15.000 euro. Formula: 800 - (110 * (Reddito complessivo / 15.000))
da 15.000,01 a 40.000,00	690 euro.
da 40.000,01 a 80.000,00	690 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro. Formula: 690 * ((80.000 - Reddito complessivo) / 40.000)

La detrazione spettante è aumentata di un importo annuo differenziato per livelli di reddito complessivo (R.C.):

10 euro per R.C. da 29.000,01 a 29.200,00; **20 euro** per R.C. da 29.200,01 a 34.700,00; **30 euro** per R.C. da 34.700,01 a 35.000,00; **20 euro** per R.C. da 35.000,01 a 35.100,00; **10 euro** per R.C. da 35.100,01 a 35.200,00.

Detrazioni per figli a carico (art. 12, c.1, lett. c) del TUIR)

Detrazione (importo annuo)	Figli
950 euro	per ciascun figlio, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affilati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accerta ai sensi dell'art. 3 Legge n. 104/1992

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

Formula: **(Detrazioni teoriche * % di ripartizione) * ((95.000 - Reddito complessivo) / 95.000)**

In presenza di più figli (almeno 2 che hanno diritto alla detrazione), l'importo di 95.000 euro, è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Mancanza dell'altro genitore

Il contribuente, al fine di avere attribuita per 1° figlio a carico la detrazione prevista per il coniuge a carico, se più conveniente, deve segnalare la sua condizione di dichiarante con i figli a carico in mancanza dell'altro genitore. Questa situazione si verifica quando manca l'altro genitore o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affilati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Tale ipotesi non è prevista nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto (circ. AdE n. 4/E/2025)

Ripartizione della detrazione

In caso di figli a carico di entrambi i genitori, la detrazione è generalmente ripartita tra gli stessi nella misura del 50%. Può essere attribuita per intero, al 100%, nei seguenti casi: al genitore con reddito più alto, previo accordo fra i coniugi (anche se l'altro coniuge è fiscalmente residente all'estero); al genitore con il coniuge fiscalmente a carico; al genitore affidatario, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento coniugato o condiviso, in mancanza di accordo tra i genitori, la detrazione è ripartita al 50% tra gli stessi. Ove il genitore affidatario, ovvero in caso di affidamento coniugato, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo accordo tra le parti, deve reversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento coniugato, pari al 50 % della detrazione stessa.

Cittadini U.E.

Per i soggetti residenti in Paesi UE, per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia è necessario attestare con Dichiaraione sostitutiva di atto di notorietà:

- il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le stesse sono cessate;
- che il familiare possiede un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 (€ 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni);
- di non fruire nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso di alcun beneficio fiscale per carichi di famiglia.

Cittadini Extra U.E.

Le detrazioni per i familiari a carico non spettano ai lavoratori che non sono cittadini italiani o di uno stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero. Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia con familiari residenti in Italia basta presentare, oltre al mod.D23, lo stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nell'anagrafe della popolazione. La richiesta di detrazione (mod. D23), per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero, da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Per fruire delle detrazioni è obbligatorio anche per tali soggetti il CODICE FISCALE dei familiari.

Detrazioni per ascendenti a carico, conviventi (art. 12, c.1, lett. d) del TUIR)

750 euro da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente a carico, convivente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Formula: **(750 * % ripartizione) * ((80.000 - Reddito complessivo) / 80.000)**

Trattamento Integrativo (art. 1, DL 3/2020)

Spetta per l'anno 2026 una somma a titolo di Trattamento Integrativo pari a € 1.200 se il reddito complessivo non supera € 15.000 qualora l'imposta loda determinata sui redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione di ogni genere e taluni redditi assimilati) supera l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1, Tuir, diminuita dell'importo di €75,00 rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000€ ma non a 28.000€ a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (ex art. 12 TUIR) e delle detrazioni per lavoro dipendente (ex art. 13 c. 1 TUIR) sia di ammontare superiore all'imposta loda. In presenza di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle suddette detrazioni e l'imposta loda e comunque per un importo non superiore a 1200€.